

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI RIETI**
**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI**
ai sensi degli artt. 12 comma 1 lettera p) e 29 comma 1 lettera h) del D.lgs 28/6/2005 n. 139

Art. 1) MODALITA'

Le quote annuali di iscrizione all'Albo e le quote dovute dagli iscritti nell'Elenco Speciale, sono riscosse mediante bonifico bancario oppure in contanti presso la segreteria dell'ordine, oppure a mezzo assegno bancario o circolare.

Art. 2) PROCEDURE E TERMINI

La tassa annuale degli iscritti, ed ogni eventuale somma aggiuntiva, ove prevista, dovranno essere corrisposte in due rate di pari importo.

La tassa di iscrizione dovuta dai Tirocinanti deve essere corrisposta in un'unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione.

Le eventuali richieste di cancellazione dall'Albo pervenute al Consiglio dell'Ordine in corso d'anno, non daranno titolo all'esonero dal pagamento, anche parziale, della tassa relativa all'anno di contribuzione nel quale è stata avanzata tale richiesta.

Le richieste di trasferimento ad altro Ordine in corso d'anno, a seguito dell'intervenuta variazione della residenza o del domicilio professionale dell'iscritto, non danno titolo all'esonero dal pagamento della contribuzione annuale. Le rate di competenza dell'ordine provinciale, già versate all'Ordine di RIETI non potranno essere rimborsate al richiedente il trasferimento, mentre le rate rimaste impagate dal medesimo nel periodo di vigenza dell'iscrizione, saranno soggette alle azioni disciplinari e di recupero previste al successivo art. 3 del presente regolamento. Non è altresì ammesso alcun esonero dal pagamento della/e rata/e rimasta/e insoluta/e anche nel caso in cui l'ex iscritto, ormai trasferito, dimostri di aver già corrisposto parte o l'intera quota annuale all'Ordine ove ha sede la nuova residenza o il nuovo domicilio professionale.

Per gli iscritti **provenienti da** altro Ordine, che presentino la domanda di trasferimento all'Ordine di RIETI, la quota annuale sarà dovuta sulla base del periodo in cui detto trasferimento verrà deliberato. In particolare:

- per gli iscritti richiedenti il trasferimento in corso d'anno (durante i primi tre trimestri), la quota annuale sarà dovuta dal richiedente in rapporto ai mesi intercorrenti fra la data di delibera del trasferimento e la chiusura dell'esercizio; ciò anche nel caso in cui l'iscritto trasferito dimostri di aver già corrisposto parte o l'intera quota annuale all'Ordine ove aveva sede la precedente residenza o il precedente domicilio professionale.

Gli effetti del trasferimento decorrono dalla data di delibera del Consiglio dell'Ordine di destinazione. La quota dovuta al consiglio nazionale è dovuta 1 sola volta ed è dovuta dall'ordine che ha eseguito la riscossione. Gli effetti della cancellazione decorrono dalla data in cui perviene tale richiesta. Farà fede il timbro postale o del protocollo.

In considerazione dei contributi annuali dovuti al Consiglio Nazionale entro le date del 15 Maggio e del 15 Luglio di ogni anno, i pagamenti dovranno essere eseguiti entro la data del 28 Febbraio (prima rata) e del 31 Maggio (seconda rata).

Art. 3) MOROSITA' E NORME DISCIPLINARI

Entro il 31 Ottobre di ogni anno, il Consiglio accerta gli iscritti morosi ed apre l'istruttoria del *Procedimento disciplinare* prevista dall'art.50 del D.lgs. 139/05,

Sulle somme non versate o versate tardivamente verranno addebitati, a titolo di rimborso, le spese vive amministrative sostenute, nonché un diritto fisso di segreteria pari ad € 13,00 per ogni omesso o tardivo pagamento di rata.

Le somme sopra previste saranno addebitate in occasione ed unitamente al pagamento della prima rata utile in corso di scadenza.

Ai sensi dell'art.7 del Regolamento per la riscossione dei contributi emanato dal CNDCEC in data 14-15 Gennaio 2009, qualora trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, **né spontaneamente, né attraverso le vie legali**, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del provvedimento disciplinare, fissa un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito di condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

Art. 4) NORME FINALI

Il Tesoriere informa annualmente gli iscritti, in via preventiva, delle scadenze previste nel presente Regolamento o delle eventuali successive modificazioni.

La mancata ricezione della sopraindicata informazione non può costituire, per l'iscritto, motivo di mancato o ritardato pagamento delle rate alle scadenze sopra fissate, che dovranno essere in ogni caso corrisposte nei termini stabiliti, come previsto dall'art. 1).

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine, anche sulla base di sopravvenuti Regolamenti o indicazioni del Consiglio Nazionale, modificare i termini e le modalità di riscossione previsti nel presente Regolamento.

Il presente Regolamento di riscossione è stato approvato il 22 MARZO 2011 con delibera del Consiglio dell'Ordine.

Le nuove norme in materia di cancellazione e trasferimenti degli iscritti, inserite all'art.2 decorrono dal 01 GENNAIO 2011

Il presente Regolamento di Riscossione viene trasmesso, a cura del Tesoriere, in copia agli iscritti.

Il Consiglio dell'Ordine